



## REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO " BLPR S.p.A. 3% 2009- 2012 42ma " - ISIN IT0004500432

### Art. 1 – Importo, valore nominale e taglio

Il prestito obbligazionario " BLPR S.p.A. 3% 2009-2012 42ma " è emesso nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito per un importo massimo di **Eur 5.000.000** (euro cinque milioni).

Le obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli Spa ed assoggettate al regime di dematerializzazione di cui al decreto legislativo 24 giugno 1998 n° 213 ed alla deliberazione Consob n° 11768/1998 e successive modifiche. Ogni obbligazione è emessa per un valore nominale unitario pari a 1.000 Euro; il taglio minimo di sottoscrizione è pari a 1.000 Euro con successivi incrementi di 1.000.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 33 comma 4 della delibera Consob 11971/1999 (cd. "Regolamento emittenti") il presente prestito obbligazionario è assistito dalla redazione del cd. "Prospetto semplificato".

### Art. 2 – Caratteristiche delle obbligazioni

Il prestito obbligazionario presenta le seguenti caratteristiche:

- Prezzo di emissione:** il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni è pari al **100% del Valore Nominale**.
- Prezzo di rimborso** – le Obbligazioni saranno rimborsate al **100% del Valore Nominale**.
- Durata** – La durata del prestito è di **36 mesi** che decorrono dal **20/05/2009** con integrale rimborso il **20/05/2012**.
- Data di godimento** – **20/05/2009**, ovvero la data a partire dalla quale le obbligazioni incominciano a produrre interessi.
- Data di scadenza** – **20/05/2012**, ovvero la data in cui le obbligazioni cessano di essere fruttifere, a parte quanto previsto dall'Art.9 relativo alla facoltà del Rimborso anticipato.
- Periodo di offerta** - Il prestito è sottoscrivibile **dal 20/05/2009 al 07/09/2009** presso gli sportelli della Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio S.p.A., salvo chiusura anticipata, decisa dalla Banca per mutate condizioni finanziarie o per raggiungimento dell'ammontare complessivo.
- Data di regolamento** – data nella quale avviene il pagamento del controvalore relativo all'importo sottoscritto dall'investitore.
- Valore nominale** – **Euro 1.000** (mille), valore nominale unitario delle obbligazioni.
- Taglio minimo** – **Euro 1.000** (mille), importo minimo sottoscrivibile durante il periodo di offerta.
- Parametro di indicizzazione** - nessuno
- Tasso di interesse nominale** – 3,00% annuo lordo, corrisposto semestralmente in via posticipata il 20 novembre e il 20 maggio di ogni anno di vita del prestito.

### Art. 3 – Collocamento, variazione dell'importo, chiusura anticipata.

La sottoscrizione delle obbligazioni sarà effettuata a mezzo di apposita scheda di adesione che dovrà essere consegnata presso le filiali della Banca. L'adesione al prestito potrà essere effettuata durante il periodo di offerta. Il singolo investitore non può sottoscrivere un importo maggiore della differenza fra l'importo massimo dell'emissione e l'importo già sottoscritto da altri investitori. L'emittente ha la facoltà, nel corso del periodo dell'offerta, di modificare l'importo massimo dell'emissione: di ciò darà comunicazione in forma analoga a quella seguita per la pubblicazione del prospetto, ove dovuta. L'emittente può procedere, in qualsiasi momento, e durante il periodo di offerta, alla chiusura anticipata dell'offerta, qualora le sottoscrizioni eccedano l'importo massimo o per mutate condizioni finanziarie. La chiusura anticipata ha l'effetto di sospendere immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste; della chiusura anticipata l'emittente darà comunicazione in forma analoga a quella seguita per la pubblicazione del prospetto, ove dovuta.

### Art. 4 – Prezzo di emissione e di rimborso

L'investitore è tenuto a pagare, alla data di regolamento, il prezzo di emissione delle obbligazioni sottoscritte, oltre all'importo corrispondente ai dietimi di interesse eventualmente maturati dalla data di emissione sino alla data di sottoscrizione. Non è dovuta alcuna ulteriore commissione o spesa per la sottoscrizione. Il rimborso a scadenza verrà effettuato alla pari, senza alcuna deduzione per spese ed in unica soluzione il 20/05/2012, a parte quanto previsto dall'Art.9 relativo alla facoltà del Rimborso anticipato.

### Art. 5 – Interessi

Con decorrenza dalla data di godimento (20/05/2009) e sino alla scadenza (20/05/2012), le obbligazioni fruttano interessi annui lordi del 3,00% corrisposti semestralmente in via posticipata il 20 novembre e il 20 maggio di ogni anno di vita del prestito al netto dell'imposta sostitutiva tempo per tempo vigente. Per il calcolo degli interessi viene adottata la convenzione ACT/ACT (ovvero numero di giorni effettivi su cui l'interesse si applica ed al denominatore il numero dei giorni effettivi dell'anno o del periodo di cedola). Qualora il pagamento cadesse in un giorno non lavorativo per il sistema bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo, senza che ciò dia diritto a maggiori interessi.

**Il rendimento effettivo del prestito è pari al 3,020% lordo su base annua**, calcolato con il metodo del tasso interno di rendimento, che è il tasso che uguaglia il valore dei flussi di cassa attesi nel tempo al valore dell'attività che li genera. **Il rendimento effettivo netto del prestito, considerando l'imposta attuale del 12,5% sugli interessi, è pari al 2,640%.**

Nell'ipotesi in cui l'emittente dovesse procedere al rimborso anticipato nei modi e nei tempi illustrati all'art. 9 del presente Regolamento, il rendimento effettivo del prestito sarà pari al 3,014% lordo su base annua, mentre il rendimento effettivo netto del prestito, considerando l'imposta attuale del 12,5% sugli interessi, sarà pari al 2,635%.

#### **Art. 6 – Servizio del prestito**

Il presente prestito verrà accentrato presso la Monte Titoli S.p.A. ed assoggettato al regime della dematerializzazione facoltativa. Il rimborso del capitale a scadenza sarà effettuato presso la Sede e le Filiali dell'emittente, mediante accredito sul conto dell'investitore.

#### **Art. 7 - Termini di prescrizione e di decadenza**

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.

#### **Art. 8 - Regime fiscale**

Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e le tasse presenti e future alle quali per legge sono soggette le presenti obbligazioni e/o i relativi interessi e altri frutti. Ai sensi di quanto previsto dal decreto legge n. 239 del 01/04/1996 gli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni sono soggetti all'imposta sostitutiva del 12,50%. Le plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso ovvero rimborso dei titoli sono soggette ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50% (art. 67 del Testo Unico delle imposte sui redditi; art.5 comma 2 del Decreto Legislativo n. 461 del 21/11/1997). Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del medesimo testo unico. L'imposta è applicata secondo le disposizioni di cui agli artt. 5,6,7 del medesimo Decreto Legislativo n. 461 del 21/11/1997.

#### **Art.9 - Rimborso anticipato**

L'emittente si riserva la facoltà di procedere, trascorsi almeno 18 mesi dalla data di emissione del prestito, al rimborso anticipato totale o parziale delle obbligazioni in circolazione, con preavviso di almeno un mese da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale. Le obbligazioni assoggettate a rimborso anticipato, cesseranno di essere fruttifere dalla data stabilita per il rimborso dello stesso. Il rimborso anticipato sarà effettuato alla pari e senza alcuna deduzione delle spese. Il rimborso anticipato delle obbligazioni può essere richiesto anche dai sottoscrittori, sempre alla pari e senza alcuna deduzione delle spese, trascorsi almeno 24 mesi dalla data di emissione del prestito.

#### **Art. 10 – Mercati e negoziazione**

Le Obbligazioni non saranno oggetto di domanda per l'ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati. Tuttavia l'Emittente potrà svolgere attività di acquisto o vendita dei titoli nell'ambito della prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio, rispettando la strategia di esecuzione degli ordini comunicata alla clientela.

#### **Art. 11 - Garanzie**

Il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi **sono garantiti dal patrimonio dell'emittente. Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dalla garanzia del Fondo Interbancario di tutela dei Depositi.**

#### **Art. 12 – Legge applicabile e foro competente**

Il presente prestito obbligazionario è regolato in base alla legislazione italiana. Il prestito è emesso ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 395 che, per quanto non previsto nel presente regolamento, lo disciplina unitamente, ove applicabili, alle norme del codice civile e al decreto legislativo 24/02/98 n° 58 e successive modifiche e integrazioni. L'autorità giudiziaria competente per le controversie relative ai titoli sarà il tribunale di Benevento; tuttavia, ove il portatore dei titoli rivesta la qualifica di consumatore (art. 33 Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) Il foro competente sarà quello di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

#### **Art. 13 – Comunicazioni e varie**

Le comunicazioni della banca emittente, ove non diversamente previsto dalla legge, saranno effettuate mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed esposto nei locali della banca emittente aperti al pubblico.